

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DPCM REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E RIDUZIONE
DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE**

scheda lettura

Il D.P.C.M. recante "il regolamento di organizzazione del ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del ministero della Giustizia" sostituisce il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 . Lo stesso:

- dà attuazione alla riduzione degli uffici del Ministero della giustizia e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste dalle recenti disposizioni di legge (articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

***In particolare nello specifico gli uffici dirigenziali passano da 61 a 39 (-22):
Dog -14; DAP -6; DGM -2.***

I dirigenti di seconda fascia passano da 1006 a 713: DOG -92; DAP -27; DGM -7; AN -14.

Il personale non dirigente coinvolto dai tagli (il personale in servizio presso le amministrazioni centrali DOG, DAP e DGM e tutto il personale degli Archivi Notarili) passa complessivamente da 3.065 unità a 2.317 (-748).

***L'ORGANICO COMPLESSIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL NETTO
DEI TAGLI E' PARI A 52.749 UNITA'***

- prevede la riorganizzazione del Ministero della giustizia e la razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche di personale.

In particolare nello specifico:

- a) Permangono le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia: Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG); Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG); Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP); Dipartimento per la giustizia minorile (DGM).

- b) *Il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) continua ad essere articolato in 3 direzioni generali: Direzione generale della giustizia civile; Direzione generale della giustizia penale; Direzione generale degli affari giuridici e legali. Quest'ultima direzione assume la intera gestione delle controversie del Ministero (inclusi gli eventuali processi di esecuzione forzata) ad eccezione del contenzioso del DAP, attesa la specificità della materia.*
- L'Ufficio centrale degli archivi notarili continua ad avere un ordinamento e una gestione finanziaria separati che esercita sotto la vigilanza ed il controllo del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. E' attribuita allo stesso la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari più gravi relativamente al personale degli archivi notarili.***
- c) *Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Il dipartimento continua ad essere articolato in 6 direzioni generali: Direzione generale del personale e della formazione; Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; Direzione del bilancio e della contabilità; Direzione generale dei magistrati; Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; Direzione generale di statistica e analisi organizzativa. Le direzioni generali hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali continueranno ad esercitare la stessa tipologia di funzioni e di compiti già previsti dalla normativa vigente ma solo con riferimento alle strutture dell'amministrazione centrale e agli uffici giudiziari aventi competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale; Tribunale Superiore delle Acque; Direzione Nazionale Antimafia). Le medesime funzioni e compiti verranno invece decentrate su base interregionale quando siano esercitati con riguardo alle strutture dell'amministrazione periferica (direzioni generali regionali) e agli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali. Le direzioni generali del DOG continueranno inoltre a svolgere anche tutte quelle attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, devono essere gestite da una struttura centrale del Ministero. La Direzione generale dei magistrati non è interessata dal decentramento amministrativo. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (è questa la nuova denominazione che intende valorizzare la funzione di supporto svolta da tale ufficio alle valutazioni e agli interventi di tipo organizzativo, attraverso dati e rilevazioni oggettive), pur essendo collocate organicamente all'interno del DOG, svolgono compiti ed attività per tutto il Ministero.*
- d) *Il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria continua ad esercitare le funzioni gestionali del personale, compresi i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario, e le funzionali gestionali delle risorse finanziarie e strumentali, che vengono esercitate mediante due direzioni generali (Direzione generale del personale e della formazione; Direzione*

generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi), quelle relative all'esecuzione delle pene e delle misure alternative alla detenzione, che vengono esercitate mediante due distinte articolazioni dirigenziali generali (Direzione generale dei detenuti e del trattamento; Direzione generale dell'esecuzione penale esterna).

Costituiscono, inoltre, strutture di decentramento regionale i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive mod.

Nell'ambito della complessiva riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche si è deciso di procedere alla soppressione di quattro provveditorati generali dell'Amministrazione penitenziaria (Basilicata, Liguria, Marche, Umbria), alla soppressione di una direzione generale, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità, le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nonché alla soppressione dell'Istituto superiore studi penitenziari, le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del personale e della formazione.

a) Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è stato oggetto di una profonda ristrutturazione attraverso la soppressione di due direzioni generali e il trasferimento alla Direzione generale degli affari giuridici e legali del DAG della funzione di gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento per la giustizia minorile. Per effetto di tale riorganizzazione il Dipartimento per la giustizia minorile continuerà ad esercitare le funzioni e i compiti attualmente attribuiti dal d.P.R. n. 55 del 2001 (fatta eccezione per la gestione del contenzioso), attraverso una sola direzione generale: la Direzione generale del personale, dei beni e servizi e per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

- dà inoltre attuazione al decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della Giustizia previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, introducendo, in ottemperanza alle osservazioni del Consiglio Stato e della I^a Commissione della Camera dei Deputati, le necessarie modificazioni del previgente assetto organizzativo (come previsto dall'articolo 7, comma 4 del citato decreto legislativo) e operando una rideterminazione delle articolazioni periferiche dirigenziali di livello generale dell'amministrazione giudiziaria (come consentito dall' articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

Nello specifico il DPCM stabilisce che l'azione ministeriale si attua mediante le articolazioni di decentramento su base regionale costituite dai provveditorati dell'amministrazione penitenziaria (legge 15 dicembre

1990, n. 395), dalle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria (d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240), che sono uffici dirigenziali di livello generale, e dai centri per la giustizia minorile (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) che sono uffici dirigenziali di livello non generale e prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine della gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie da parte del direttore regionale è quello dell'autonomia gestionale, nell'ambito delle risorse.

Con particolare riferimento alle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria ciascun direttore regionale, tra l'altro:

- a) *gestisce le risorse necessarie al funzionamento della direzione regionale ed al funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione ed in particolare: acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari; gestione degli immobili demaniali;*
- b) *provvede a:*
 - 1) *reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale;*
 - 2) *nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;*
 - 3) *gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici;*
 - 4) *assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta;*
 - 5) *trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;*
 - 6) *gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi;*